

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

DI FATTI ILLECITI E/O IRREGOLARITÀ

E PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

DELL'ATS DI PAVIA

REG PCT 01

(Approvato con Decreto n. DECRETO N.1103/DGi DEL 29/12/2023)

Preparato	Francesca Grugni Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Verificato	Silvia Liggeri Direttore Amministrativo
Approvato	Lorella Ceconami Direttore Generale
Identificato ed editato	Anna Paiano Responsabile Qualità Aziendale

1	Aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito a livello nazionale la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019	Data di approvazione del Decreto
0	Prima emissione	Data di approvazione del Decreto
Rev.	Descrizione modifica	Data di applicazione

INDICE

PREMESSA.....	1
ART 1. OGGETTO.....	1
ART 2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LE SEGNALAZIONI	2
ART 3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	2
ART 4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....	3
ART 5. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE.....	4
ART 6. VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE E CONCLUSIONI	4
ART 7. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	5
ART 8. TRATTAMENTO DEI DATI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	6
ART 9. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E DI ALTRE FIGURE	6
ART 10. PROTEZIONE DALLE RITORSIONI E RELATIVE CONDIZIONI	7
ART 11. MISURE DI SOSTEGNO.....	7
ART 12. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA'	7
ART 13. DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI	8
ART 14. RESPONSABILITA DEL WHISTLEBLOWER.....	8
ART 15. TEMPI DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	8
ART 16. TRASPARENZA	8
ART 17. VALIDITA'	8
ART 18. NORME DI RINVIO	8



PREMESSA

Con il termine whistleblower si intende colui che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Il whistleblowing è uno strumento legale atto a segnalare tempestivamente ad una serie di soggetti (Autorità Giudiziaria, Corte dei conti, Autorità Nazionale Anticorruzione, Responsabile anticorruzione all'interno del proprio Ente/Azienda) illeciti e/o irregolarità riscontrate.

La tutela del whistleblower è stata introdotta nel nostro Ordinamento dalla Legge 190/2021 (c.d. legge anticorruzione), il cui art. 1 comma 51 ha novellato il D.Lgs. 165/2001, inserendo l'art. 54 bis, intitolato "Tutela del Dipendente pubblico che segnala illeciti".

La predetta normativa ha in particolare introdotto tre elementi fondamentali:

- a) La tutela dell'anonimato del denunciante;
- b) Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
- c) La sottrazione della segnalazione al diritto di accesso.

Al fine di garantire una maggiore e più efficace tutela del segnalante è stata successivamente emanata la Legge 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico o privato" che ha ulteriormente modificato l'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al fine di fornire alle Pubbliche Amministrazioni indicazioni sull'applicazione della normativa ha adottato specifiche linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati e irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 (delibera 9 giugno 2021, n. 469).

Nell'anno 2023 è entrato in vigore del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito a livello nazionale la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e ha stabilito disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Alla luce delle intervenute novità legislative, l'ANAC ha predisposto le Linee Guida di cui alla Delibera n. 113/2023, con l'obiettivo di fornire indicazioni per la gestione delle segnalazioni presentate dai soggetti tutelati dal legislatore tramite il canale di segnalazione "esterno" attivato presso l'Autorità, nonché indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.

ART 1. OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di segnalazione "interna" di illeciti e/o irregolarità e le garanzie poste a tutela del segnalante, anche al fine di rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso alla segnalazione di un comportamento illecito per timore di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva l'obiettivo perseguito è quello di fornire al potenziale segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni e le forme di tutela previste dall'ordinamento giuridico.

Non costituiscono oggetto di disciplina del presente regolamento le procedure relative alle segnalazioni esterne, alle divulgazioni pubbliche e alle modalità di effettuazione delle comunicazioni riguardanti le ritorsioni che i segnalanti ritengano di aver subito in ragione della segnalazione, per le quali si rinvia alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 311 del 12/07/2023 e, in generale alla normativa di riferimento.



ART 2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LE SEGNALAZIONI

Possono effettuare le segnalazioni “whistleblowing” di cui al presente regolamento e godere delle relative protezioni:

- I dipendenti dell’ATS di Pavia e soggetti equiparati;
- I lavoratori autonomi e/o i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l’ATS;
- I lavoratori e/o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l’ATS che forniscono beni o servizi o che realizzano opere;
- I libero professionisti e/o consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso l’ATS;
- I volontari e/o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’ATS;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

E’ possibile effettuare una segnalazione godendo delle misure di protezione in presenza di una delle seguenti situazioni:

- a) quando il rapporto giuridico è in corso;
- b) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Le misure di protezione dalle ritorsioni si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti aventi un legame qualificato con la persona segnalante, secondo le definizioni richiamate nel presente articolo:

- gli eventuali facilitatori, vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

ART 3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni di cui al presente Regolamento hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica.

Le tipologie di violazioni di disposizioni normative nazionali e/o dell’Unione Europea che possono essere oggetto di segnalazione sono indicate all’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 24/2023.

In particolare la segnalazione può riguardare:

- violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali)
- violazioni della normativa europea:
 - illeciti commessi in violazione della normativa dell’Unione europea (e delle disposizioni nazionali di attuazione) di cui all’Allegato 1 del D.Lgs. 24/2023 relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti,

tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informative;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicate nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- a) informazioni classificate;
- b) segreto professionale forense e medico;
- c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

ART 4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

In ragione di ciò, la segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

1. generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Agenzia;
2. completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
3. circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
4. generalità o altri elementi che consentano di identificare colui il quale ha posto in essere i fatti segnalati;
5. indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
6. indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il segnalante deve indicare chiaramente che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione stessa.



Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente regolamento, non verranno prese in considerazione nell'ambito della presente procedura, ma potranno essere oggetto di ulteriori verifiche se relative a fatti gravi e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

ART 5. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Al fine di garantire il diritto alla riservatezza del segnalante, le segnalazioni devono essere trasmesse al RPCT ed effettuate prioritariamente mediante la seguente modalità:

- modulo di segnalazione tramite la piattaforma web accessibile dal sito web dell'Agenzia al seguente link: <https://www.ats-pavia.it/whistleblowing-procedure-per-le-segnalazioni-di-illeciti>.

Il segnalante provvederà ad accreditarsi sulla predetta piattaforma ove è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni e riceverà un codice di 16 cifre che gli consentirà di accedere al sistema e interagire con il RPCT con la garanzia di un alto livello di protezione dei propri dati personali e del contenuto della segnalazione.

Qualora la stessa risulti non accessibile, la segnalazione al RPCT potrà essere consegnata direttamente al RPCT mediante dichiarazione riservata e riportata a verbale, tassativamente previo appuntamento. Le segnalazioni sono considerate riservate e protocollate in apposito registro riservato a cura del RPCT. L'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.

L'RPCT provvederà a comunicare alla persona segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l'invio della segnalazione al RPCT non lo esonera dall'obbligo di denunciare alle competenti Autorità i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT è necessario che tale soggetto indichi al mittente che le segnalazioni volte ad ottenere la tutela del whistleblower devono essere inviate al RPCT dell'Amministrazione in cui si è verificato l'illecito.

Le segnalazioni possono essere inviate anche all'ANAC secondo le modalità dalla stessa indicate – canale "esterno" di segnalazione - solo se, al momento della presentazione, ricorre almeno una delle condizioni di seguito riportate:

- la persona segnalante ha già fatto la segnalazione tramite il canale interno, ma questa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi per ritenere che non sarebbe dato efficace seguito alla segnalazione interna oppure potrebbe determinarsi un rischio di ritorsione a seguito della stessa;
- la persona segnalante ha fondato motivo per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

ART 6. VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE E CONCLUSIONI

La verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che, ricevuta la stessa, assumerà adeguate iniziative nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza



anche mediante l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Il RPCT può avvalersi del supporto dell'UPD e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni all'Agenzia.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, compete al RPCT, in relazione alla natura della violazione:

- a) comunicare l'esito dell'accertamento alla Direzione dell'ATS di Pavia ed alle strutture competenti ad adottare eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Agenzia;
- b) comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- c) comunicare l'esito dell'accertamento all'UPD affinché provveda, sussistendone i presupposti, all'avvio dell'azione disciplinare;
- d) presentare denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Il RPCT qualora dalla valutazione dei fatti emerga la manifesta infondatezza della segnalazione procede all'archiviazione del fascicolo, informando il segnalante.

Se la segnalazione è ritenuta incompleta, parziale o non del tutto chiara, il RPCT può chiedere al segnalante di chiarire e/o integrare fatti e informazioni per consentire l'avvio delle verifiche interne. Trascorsi 15 giorni dalla richiesta di accertamenti senza ricevere alcuna risposta da parte del segnalante, il RPCT può decidere di archiviare la segnalazione per mancanza di elementi sufficienti a compiere le verifiche del caso.

Il RPCT, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento o al termine della fase istruttoria, provvede a dare riscontro alla persona segnalante, dando notizia delle azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, dell'esito dell'attività istruttoria e delle eventuali misure adottate.

ART 7. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Tale divieto è da intendersi a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione eventualmente allegata nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente possa consentire l'identificazione del segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato,

sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di Procedura Penale.

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria.

E' tutelata l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 .

ART 8. TRATTAMENTO DEI DATI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente regolamento, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Tutta la documentazione relativa al presente regolamento (segnalazioni, atti e documenti relativi alle istruttorie) è archiviata presso l'ufficio anticorruzione dell'Agenzia e conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

ART 9. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E DI ALTRE FIGURE

Oltre all'obbligo di riservatezza (a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione) sono riconosciute al segnalante e ad altre figure le seguenti misure di protezione:

- la protezione da eventuali ritorsioni adottate dall'ATS in ragione della segnalazione effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, ferme restando le condizioni per la sua applicazione;
- limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni, nel caso in cui il segnalante, nei limiti previsti dalla legge, sveli per giusta causa notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale ovvero violi l'obbligo di fedeltà.

Sono inoltre previste misure di sostegno relative alla protezione dalle ritorsioni da parte di Enti del Terzo Settore iscritti in apposito elenco pubblicato dall'ANAC.



ART 10. PROTEZIONE DALLE RITORSIONI E RELATIVE CONDIZIONI

È vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (divieto di ritorsione).

Il divieto di ritorsione si applica anche ai soggetti indicati all'articolo 2 del presente regolamento.

Il segnalante e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, qualora ritengano di aver subito ritorsioni "ritorsive" a causa della segnalazione, per poter beneficiare delle misure di protezione previste dalla normativa vigente, devono darne comunicazione esclusivamente ad ANAC secondo le modalità dalla stessa indicate, cui si fa rinvio (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Qualora la segnalazione di misure ritorsive pervenga al RPCT attraverso il canale di segnalazione "interno" anziché ad ANAC, il RPCT stesso deve supportare il segnalante informandolo che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dalla normativa.

L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'ATS, indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

Affinché possano applicarsi le tutele di cui al presente articolo il segnalante deve aver effettuato la segnalazione secondo le modalità disciplinate dal D.Lgs. 24/2023 e al momento della segnalazione doveva avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. 24/2023. Deve inoltre sussistere necessariamente un rapporto di conseguenza tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

In difetto di tali condizioni le segnalazioni non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala; analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore e di cui al successivo art. 12, le tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.) o comunque per reati commessi con la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante va inoltre applicata una sanzione disciplinare.

ART 11. MISURE DI SOSTEGNO

Il whistleblower e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 possono richiedere, tra le altre, informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulla protezione dalle ritorsioni, di cui al precedente art. 10, agli enti del Terzo settore iscritti all'elenco pubblicato dall'ANAC.

ART 12. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA'

La persona segnalante che rivela o diffonde informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (escluso il segreto professionale forense e medico), relative alla tutela del diritto d'autore, relative alla protezione dei dati personali, che offendono la reputazione della persona coinvolta nella segnalazione, non è punibile e non incorre in altre ulteriori responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, al sussistere delle seguenti condizioni:

1. al momento della rivelazione o diffusione vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o



diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;

2. la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 e secondo le modalità previste dal presente regolamento, per beneficiare della protezione dalle ritorsioni.

Salvo che il fatto costituisca reato, la persona segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, se l'acquisizione alle informazioni sulle violazioni o l'accesso alle stesse e i comportamenti, gli atti o le omissioni compiuti sono collegate alla segnalazione e se sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

ART 13. DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente regolamento non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

ART 14. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente regolamento.

Le tutele di whistleblowing non operano nei riguardi della persona segnalante che viola la legge allo scopo di reperire informazioni, indizi o prove di presunti illeciti commessi sul luogo di lavoro.

ART 15. TEMPI DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione relativa al presente regolamento (segnalazioni, atti e documenti relativi alle istruttorie) è archiviata presso l'ufficio anticorruzione dell'Agenzia e conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

ART 16. TRASPARENZA

Il presente regolamento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33 del 4/3/2013 e ss.mm.ii "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni" ed è pertanto pubblicato sul sito web dell'Agenzia nella sezione Amministrazione Trasparente.

ART 17. VALIDITÀ

La validità del presente regolamento – che supera ogni altra disposizione precedente - decorre dalla data della sua approvazione da parte del Direttore Generale sino a nuove e diverse determinazioni formalmente assunte.

ART 18. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si richiamano le norme vigenti e le linee guida ANAC in materia.